



**Regolamento comunale per il servizio di raccolta
e lo smaltimento dei rifiuti**
(del 16 settembre 2008)

IL CONSIGLIO COMUNALE
DEL COMUNE DI LOSONE

d e c r e t a:

TITOLO I
Norme generali

Art. 1 Scopo

- ¹ Il presente regolamento stabilisce i principi, le condizioni e le modalità di raccolta dei rifiuti sul territorio giurisdizionale del Comune di Losone.
- ² Esso precisa le competenze del Municipio, gli obblighi dei cittadini e fissa le modalità di riscossione delle tasse.

Art. 2 Principi

- ¹ La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sul territorio giurisdizionale del Comune di Losone avvengono sotto il controllo dell'Autorità comunale.
- ² La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione. In particolare il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.¹⁾
- ³ Il servizio e le infrastrutture per la raccolta dei rifiuti di Losone sono riservate esclusivamente ai residenti o a chi esercita sul territorio un'attività economica. Situazioni particolari possono essere autorizzate dal Municipio.²⁾

Art. 3 Obbligatorietà

- ¹ La consegna dei rifiuti è obbligatoria per tutti coloro che ne producono e può avvenire unicamente nei luoghi e secondo le modalità stabilite dal Municipio.
- ² In casi particolari il Municipio può dispensare da tale obbligo il richiedente che provvede per conto proprio alla raccolta e al trasporto dei rifiuti ai luoghi di smaltimento o in altri luoghi ufficialmente designati dalle competenti autorità.

¹⁾ cpv. modificato dal Consiglio comunale l'08.05.2018, approvato dalla Sezione degli enti locali il 20.08.2018

²⁾ cpv. approvato dal Consiglio comunale il 14.12.2009, approvato dalla Sezione degli enti locali il 23.02.2010

³ La concessione della dispensa soggiace al prelievo di una tassa pari alla tassa minima di base.

TITOLO II Genere di raccolta

Art. 4 Categorie di rifiuti

I rifiuti sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) rifiuti solidi urbani: rifiuti provenienti dalle economie domestiche, rifiuti non pericolosi o speciali derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizi che siano dichiarati assimilabili ai rifiuti provenienti dalle economie domestiche per qualità e quantità, residui di scopatura e di pulizia in generale delle strade, delle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico e delle rive dei corsi d'acqua;
- b) rifiuti ingombranti;
- c) carta, giornali e imballaggi di cartone;
- d) scarti vegetali dei giardini e delle economie domestiche;
- e) rifiuti ricuperabili (vetro, scatolame minuto in ferro e alluminio, oli esausti, pile, imballaggi in plastica PET, indumenti usati, ecc.);
- f) rifiuti speciali.

Art. 5 Rifiuti speciali e soggetti a controllo ³⁾

¹ Quali rifiuti speciali e rifiuti soggetti a controllo sono considerate le categorie elencate nell'Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e nell'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico dei rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif). Ne fanno parte i rifiuti come pile, medicinali e inoltre i pneumatici usati, gli apparecchi elettrici ed elettronici, il legname usato, rottame misto, scarti di legno, ecc.

Dal normale servizio comunale di raccolta dei rifiuti urbani sono esclusi i rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo quali i materiali solidi e liquidi pericolosi, quelli non smaltibili normalmente e che necessitano di uno smaltimento particolare (in particolare quelli non ammessi al centro regionale di smaltimento) o che sono raccolti separatamente per il riciclaggio e segnatamente:

- a) i residui liquidi, fangosi o oleosi provenienti da separatori di oli, di grassi e di benzina;
- b) i materiali inquinati da idrocarburi, i prodotti chimici, i residui di oli, di grassi, di coloranti, di vernici e di solventi;
- c) le polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi;
- d) i fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri e latrine nonché il letame;
- e) i liquidi e i fanghi di ogni genere;
- f) le gomme ed i pneumatici;
- g) le scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche;
- h) i residui dei bagni di sviluppo fotografico;
- i) i residui di bagni galvanici e di zincatura;
- j) le soluzioni di acidi, residui di veleni, materiale infiammabile e esplosivo;
- k) le emulsioni bituminose;

³⁾ modificato dal Consiglio comunale l'08.05.2018, approvato dalla Sezione degli enti locali il 20.08.2018 con modifica d'ufficio

- l) le carcasse di cadaveri di animali, scarti di macelleria, (pelli, budella, sangue, ossa, ecc.);
 - m) apparecchi elettrici e elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.). Gli apparecchi elettrici ed elettronici possono essere consegnati gratuitamente presso tutti i punti vendita o centri di consegna ufficiali di SENS e SWICO ai fini del loro smaltimento;
 - n) apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
 - o) ogni genere di rifiuti infetti e i residui patologici;
 - p) i pesticidi, gli insetticidi e i diserbanti;
 - q) i tubi e le lampadine fluorescenti al mercurio e al neon;
 - r) le batterie e gli accumulatori di veicoli e simili;
 - s) i medicinali, i termometri al mercurio e le siringhe;
 - t) materiali auto-infiammabili e esplosivi e le sostanze radioattive di qualsiasi genere;
 - u) i materiali di scavo, di demolizione; di costruzione o di ristrutturazione di stabili.
 - v) i carboni, le scorie di carboni, i tizzoni o altri materiali combustivi;
 - z) le carcasse e i rottami di autoveicoli (devono essere consegnati ai centri di smaltimento autorizzati).
- ² È pure escluso dal servizio di raccolta ogni altro genere di rifiuto non contemplato o non ammesso secondo i disposti del presente Regolamento.
- ³ È vietato smaltire i rifiuti speciali introducendoli negli imballaggi e nei contenitori e in seguito smaltire questi ultimi per il tramite del servizio comunale.

Art. 6 Smaltimento dei rifiuti speciali

- ¹ Il deposito e lo smaltimento dei rifiuti speciali esclusi dal servizio comunale di raccolta devono avvenire a cura e carico degli interessati nei rispettivi centri autorizzati dal Cantone, o comunque tenendo conto delle direttive vigenti in materia.
- ² È data facoltà al Municipio di istituire o completare la raccolta dei rifiuti considerati di tipo speciale, previo indicazioni puntuali alla popolazione.

TITOLO III Servizi di raccolta

Art. 7 Raccolta dei rifiuti solidi urbani

- ¹ I rifiuti solidi urbani provenienti dalle economie domestiche, dagli uffici, dagli esercizi pubblici e da tutte le attività aventi carattere commerciale, artigianale e sociale vanno smaltiti secondo una delle seguenti modalità:
- a) chiusi nei sacchetti di plastica ufficiali del Comune di Losone, acquistabili presso i rivenditori autorizzati.
- I sacchetti ufficiali dovranno essere saldamente chiusi all'estremità superiore con un laccio robusto e potranno essere deposti nei luoghi di raccolta (punti verdi) nei giorni e nelle ore designati a questo scopo dal Municipio, in ogni caso non prima delle ore 19.00 del giorno precedente il servizio e non dopo le ore 06.00 del giorno del servizio di raccolta. La raccolta viene effettuata secondo le scadenze stabilite dal Municipio tramite ordinanza e comunicate regolarmente alla popolazione.

I sacchetti ufficiali potranno anche essere depositi in qualsiasi momento nei contenitori aperti pubblici o privati siti sul territorio e gestiti secondo i disposti degli art. 8 e 9 del presente Regolamento.

- b) depositi in qualsiasi tipo di sacchetto o imballaggio adatto allo scopo direttamente in un contenitore privato chiuso mediante apposito braccialetto, acquistabile presso i rivenditori autorizzati.
- ² Gli altri tipi di rifiuti devono essere consegnati nelle apposite isole ecologiche o presso l'ecocentro secondo le direttive del Municipio.
- ³ I rifiuti depositi in modo non conforme alle modalità di consegna stabilite o che non rientrano nella categoria di rifiuti solidi urbani non saranno raccolti dagli addetti al servizio.

Art. 8 Contenitori pubblici

- ¹ È data facoltà al Municipio di collocare in determinati luoghi contenitori normalizzati con il sistema di vuotatura in uso nel Comune.
- ² L'acquisto, la manutenzione e la pulizia dei contenitori pubblici spetta al Comune, riservata l'azione legale per eventuali danni intenzionali causati da terzi.
Sui contenitori pubblici è vietata l'affissione di qualsiasi tipo di manifesto, come pure le scritte non pertinenti al servizio di raccolta.

Art. 9 Contenitori privati

- ¹ Per la raccolta dei rifiuti solidi urbani i privati possono utilizzare i contenitori fino alla capacità di 800 litri alla condizione che siano normalizzati con il sistema di vuotatura in uso nel Comune. Il sedime per la collocazione del contenitore deve essere messo a disposizione dai privati ed essere facilmente accessibile.
L'ubicazione del contenitore deve essere concordata con l'Ufficio tecnico comunale.
- ² L'uso del contenitore è obbligatorio:
- a) per i titolari di commerci, industrie, esercizi pubblici, campeggi, campi per la gioventù, economie collettive, eccetera, in numero adeguato all'importanza dell'esercizio;
 - b) per i proprietari di case da 6 e più appartamenti o condomini come segue:
 - 1 contenitore da 6 a 12 appartamenti,
 - 2 contenitori da 13 a 24 appartamenti,
 - 1 contenitore ogni 12 appartamenti oltre i 24 appartamenti.
- ³ I rifiuti depositati nei contenitori privati devono essere chiusi nei sacchetti ufficiali. Il proprietario dello stabile è tenuto ad effettuare i necessari controlli affinché questa norma venga rispettata.
In alternativa, il contenitore deve essere sigillato mediante apposito braccialetto.
- ⁴ I proprietari sono responsabili dell'acquisto, della pulizia e della perfetta manutenzione dei contenitori e dei relativi sedimi, nonché dell'informazione agli utenti.
Il Comune non si assume responsabilità alcuna in caso di perdita o danno ai recipienti.
- ⁵ In determinate zone l'uso dei contenitori privati può essere vietato, in particolare nei quartieri inaccessibili ai veicoli per la raccolta.

Art. 10 Rifiuti ingombranti

- ¹ Sono considerati rifiuti ingombranti gli scarti delle economie domestiche che per le loro dimensioni e la loro forma non possono essere introdotti nei sacchi ammessi per la normale raccolta dei rifiuti solidi urbani, a condizione che non siano di eccezionale peso e

volume, che non facciano parte delle categorie di rifiuti riciclabili o che non siano esclusi dall'ordinaria raccolta in quanto rifiuti speciali.

- ² I rifiuti ingombranti devono essere deposti a cura e carico dei privati presso l'apposito centro durante gli orari e secondo le modalità stabilite dal Municipio.
- ³ A richiesta dell'operatore addetto al controllo, l'utente deve documentare la propria identità tramite un documento di legittimazione (passaporto, carta d'identità, patente).
- ⁴ Consegne effettuate per mezzo di ditte specializzate o terzi devono avvenire alla presenza dell'avente diritto al deposito o previo presentazione di un'autorizzazione scritta precedentemente vidimata dal servizio comunale preposto.
- ⁵ I rifiuti ingombranti devono essere ordinatamente accatastati negli spazi preposti, seguendo le indicazioni dell'operatore addetto al controllo.

Art. 11 Scarti vegetali ⁴⁾

¹ Sono considerati scarti vegetali gli scarti del giardino (fogliame, fiori recisi, erba, paglia, legname proveniente dal taglio di alberi e siepi. Gli scarti vegetali contenenti neofite invasive elencate nell'allegato 2 OEDA (in particolare Ambrosia, Panace di Mantegazzi, Poligono del Giappone, Alianto, Kudzu) non sono accettati e possono essere riciclati unicamente previo specifica richiesta all'Ufficio gestione rifiuti.

Lo smaltimento degli scarti vegetali attraverso la normale raccolta di rifiuti solidi urbani è vietata.

Gli scarti vegetali possono essere smaltiti mediante compostaggio individuale, depositati negli appositi contenitori o legati in fascina (legacci non metallici), muniti dell'apposita vignetta e deposti nei luoghi di raccolta (punti verdi).

- ² I proprietari che intendono far capo al servizio di raccolta degli scarti vegetali sono tenuti ad acquistare gli appositi contenitori e a provvedere alla loro pulizia e manutenzione.
- ³ La raccolta ha luogo secondo le modalità e le scadenze stabilite dal Municipio e comunicate alla popolazione.

⁴ ⁷ ...

Art. 12 Raccolte differenziate

¹ Il Municipio promuove e intensifica la raccolta separata dei diversi tipi di rifiuti quali la carta, il vetro, i metalli, le pile, gli olii esausti, il PET, gli indumenti usati, ecc. e istituisce appositi centri di raccolta.

- ² Il Municipio informa la popolazione sull'ubicazione dei contenitori adatti a tale scopo.
- ³ È assolutamente vietato eliminare questi rifiuti introducendoli negli imballaggi e nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
- ⁴ L'uso dei centri di raccolta è vietato tra le ore 19.00 e le ore 08.00, tra le ore 12.00 e le ore 13.00, come pure al sabato prima delle ore 09.00, la domenica e negli altri giorni festivi infrasettimanali.⁵⁾

TITOLO IV
Tasse di utilizzazione

⁴⁾ Art. modificato dal Consiglio comunale l'08.05.2018, approvato dalla Sezione degli enti locali il 20.08.2018 con modifica d'ufficio

⁵⁾ cpv. approvato dal Consiglio comunale il 14.12.2009, approvato dalla Sezione degli enti locali il 23.02.2010

Art. 13 Tasse

¹ Per la copertura delle spese relative al servizio di raccolta, di separazione e di smaltimento dei rifiuti su tutto il territorio comunale, il Comune preleva una tassa annua composta da una tassa base e da una tassa proporzionale alla quantità di rifiuti prodotta.

² La tassa proporzionale alla quantità di rifiuti è calcolata mediante il sistema a volume.

³ Per i scarti vegetali è prelevata una tassa annua per tipo di contenitore. È inoltre possibile acquistare dei contrassegni monouso che devono essere posti sulle fascine. Per gli scarti vegetali consegnati direttamente presso l'apposito centro è prelevata una tassa per metro cubo o frazione di materiale depositato.

Art. 13bis Manifestazioni ed eventi su suolo pubblico ⁶⁾

¹ In caso di manifestazioni o eventi su suolo pubblico che necessitano di un'autorizzazione, il Municipio auspica e promuove l'uso di stoviglie e posate riutilizzabili multiuso, oppure di quelle monouso compostabili o riciclabili.

² Gli organizzatori sono tenuti ad organizzare una corretta separazione dei rifiuti, tenendo conto delle tipologie di raccolta separate promosse nel Comune.

Art. 14 Ammontare della tasse base ⁷⁾

¹ La tassa base annua serve per coprire i costi fissi di gestione e segnatamente:

- a) quelli amministrativi e del personale,
- b) di informazione e sensibilizzazione,
- c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate,
- d) di investimento e ammortamento,
- e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

La tassa base è composta da una tassa minima uguale per ogni categoria di utente e da una tassa individuale determinata secondo il criterio di abitante o abitante equivalente.

² La tassa minima è stabilita tra Fr. 20.— e Fr. 100.— annui.

³ La tassa individuale è stabilita tra Fr. 5.— e Fr. 40.— per abitante o abitante equivalente, ritenuti i seguenti criteri:

- a) Economia domestica:
 - residenza primaria: ogni persona = 1 abitante
 - residenze secondarie: ogni posto letto = 1 abitante equivalenteIn caso di residenza primaria e secondaria nel Comune, è prelevata unicamente la tassa per la residenza primaria.
- b) Affittacamere, esercizi pubblici e campeggi:
 - ogni posto a sedere interno o esterno o posto letto (la media di tutti i posti) = 1 abitante equivalente
 - ogni posto tenda o camper = 2 abitanti equivalenti
 - roulotte fisse: ogni posto letto = 1 abitante equivalente.
- c) Attività economiche: uffici, commerci, aziende, ditte, negozi, amministrazioni, artigiani,....:

⁶⁾ Art. introdotto dal Consiglio comunale l'08.05.2018, approvato dalla Sezione degli enti locali il 20.08.2018 con modifica d'ufficio

⁷⁾ Art. modificato dal Consiglio comunale l'08.05.2018, approvato dalla Sezione degli enti locali il 20.08.2018 (entrata in vigore il 01.01.2019) con modifica d'ufficio

ogni unità lavorativa o frazione di essa = 1 abitante equivalente,
ritenuto il minimo di un'unità lavorativa per ogni attività economica.

Le unità lavorative sono calcolate sommando le percentuali del tempo di lavoro di tutti i dipendenti di un'attività economica.

d) Depositi e magazzini a sé stanti

- fino a 100 mq di superficie utile = 10 abitanti equivalenti

- per ogni 50 mq di superficie utile in più = 10 abitanti equivalenti

⁴ Scarti vegetali (IVA inclusa):

- tasso annuale per contenitore da 120 litri da Fr. 50.— a Fr. 150.—

- tasso annuale per contenitore da 240 litri da Fr. 100.— a Fr. 280.—

- tasso annuale per contenitore da 660/770 litri da Fr. 300.— a Fr. 750.—

⁵ ...⁸⁾

Art. 15 Ammontare della tassa proporzionale alla quantità di rifiuti prodotta ⁹⁾

¹ Per coprire i costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani viene prelevata una tassa proporzionale alla quantità di rifiuti prodotta, calcolata con il sistema a volume (tassa sul sacco).

² La tassa sul sacco è stabilita tramite ordinanza in base agli importi minimo e massimo pubblicati sul Foglio ufficiale a cura del Consiglio di Stato entro la fine di ottobre di ogni anno. La stessa comprende l'IVA, le spese di produzione e di distribuzione e il margine per il rivenditore.

³ La tassa viene pagata mediante l'acquisto di sacchetti ufficiali del Comune di Losone o dell'apposito braccialetto per contenitori privati.

⁴ Previo richiesta alla Cancelleria comunale, per ogni bambino di età inferiore ai 2 anni compiuti o per adulti o invalidi con problemi di incontinenza (certificati da un medico) sono consegnati gratuitamente 50 sacchetti ufficiali da 17 litri all'anno. ¹⁰⁾

⁵ Per gli scarti vegetali legati in fascine, per ogni –contrassegno per fascina è prelevata una tassa da Fr. 1.— a Fr. 3.—.

Art. 16 Determinazione delle tasse ¹¹⁾

¹ Il Municipio stabilisce tramite ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.

² Esse si suddividono in tassa base (art. 14), tassa sul quantitativo (art. 15) e altre tasse causali.

³ Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non direttamente imputabili ai cittadini.

⁴ Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

⁸⁾ cpv. non approvato dalla Sezione degli enti locali il 23.02.2010

⁹⁾ Art. modificato dal Consiglio comunale l'08.05.2018, approvato dalla Sezione degli enti locali il 20.08.2018 (entrata in vigore il 01.01.2019) con modifica d'ufficio

¹⁰⁾ cpv. modificato dal Consiglio comunale il 14.12.2009, approvato dalla Sezione degli enti locali il 23.02.2010

¹¹⁾ Art. modificato dal Consiglio comunale l'08.05.2018, approvato dalla Sezione degli enti locali il 20.08.2018 (entrata in vigore il 01.01.2019) con modifica d'ufficio

Art. 17 Rimedi di diritto

¹ Contro l'ammontare delle tasse ogni utente può presentare reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dalla notifica. ¹²⁾

² Contro la decisione del Municipio sul reclamo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge organica comunale e dalla Legge di procedura per le cause amministrative.

Art. 18 Procedura d'incasso

¹ La tassa base deve essere pagata entro 30 giorni dalla data della sua notifica.

A decorrere da questo termine viene calcolato un interesse di ritardo al tasso stabilito dal Municipio.

² In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base viene prelevata pro rata temporis. ¹³⁾

³ Tutte le bollette definitive costituiscono titolo esecutivo dalla data della loro crescita in giudicato.

⁴ In caso di mancato pagamento entro i termini assegnati, il Municipio procederà all'incasso della tassa per via esecutiva, maggiorato delle spese e degli interessi di mora.

TITOLO V

Divieti e contravvenzioni

Art. 19 Divieti ¹⁴⁾

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

- a) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
- b) abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
- c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori delle isole ecologiche siano pieni (in questi casi l'utente deve far capo a un'altra isola ecologica con disponibilità residua o posticiparne la consegna);
- d) l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
- e) inserire nei contenitori degli scarti vegetali o consegnare presso l'eco centro rifiuti organici di cucina e neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA;
- f) depositare rifiuti provenienti dalle economie domestiche o dai commerci nei cestini pubblici o nei Robidog.

Art. 20 Sanzioni

¹ Le infrazioni al presente Regolamento sono punite con una multa applicata dal Municipio, riservata l'azione per danni e la querela penale.

² L'ammontare della multa è stabilito a seconda della gravità dell'infrazione fino ad un massimo di Fr. 10'000.— conformemente agli art. 145 e seguenti della Legge organica comunale.

¹²⁾ cpv. modificato dal Consiglio comunale l'08.05.2018, approvato dalla Sezione degli enti locali il 20.08.2018

¹³⁾ cpv. introdotto dal Consiglio comunale l'08.05.2018, approvato dalla Sezione degli enti locali il 20.08.2018

¹⁴⁾ Art. modificato dal Consiglio comunale l'08.05.2018, approvato dalla Sezione degli enti locali il 20.08.2018

TITOLO VI

Norme esecutive e finali

Art. 21 Provvedimenti e misure d'esecuzione ¹⁵⁾

¹ Il Municipio adotta i provvedimenti necessari per rendere esecutivo il presente Regolamento. Esso emana le necessarie ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni particolari per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale. In particolare disciplina:

- a) i luoghi, i giorni e gli orari di raccolta;
- b) le modalità di esposizione dei rifiuti;
- c) la raccolta dei rifiuti recuperabili e degli scarti vegetali;
- d) la raccolta dei rifiuti speciali delle economie domestiche.

² Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).

³ Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.

⁴ Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.

⁵ Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

⁶ Il Municipio informa la popolazione e gli utenti con avvisi agli albi, circolari, prospetti, manifesti e con ogni altro mezzo idoneo per conseguire gli scopi perseguiti dal presente Regolamento.

Art. 22 Basi legali

¹ Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento fanno stato le Leggi federali e cantonali vigenti ed applicabili al caso (v. elenco allegato).

² Il Municipio è autorizzato a prendere le necessarie misure a tutela dell'ambiente, dell'igiene e del decoro in ossequio alle disposizioni vigenti.

Art. 23 Abrogazioni e entrata in vigore

¹ Dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Stato, il Municipio fissa tramite Ordinanza l'entrata in vigore del presente Regolamento.

² Ogni norma precedente incompatibile con il presente Regolamento è abrogata.

¹⁵⁾ Art. modificato dal Consiglio comunale l'08.05.2018, approvato dalla Sezione degli enti locali il 20.08.2018

Art. 24 Norma transitoria ¹⁶⁾

¹ In casi particolari, quali la pandemia COVID-19 che impone restrizioni alle attività economiche da parte delle Autorità federali e cantonali, il Municipio può esentare dal pagamento della tassa base le categorie di utenti, tutte o in parte, definite dall'art. 14.

² L'esenzione deve essere sottoposta al Legislativo mediante modifica del preventivo di gestione corrente dell'anno di riferimento oppure ratificata nell'ambito del consuntivo di gestione corrente.

* * *

Adottato dal Consiglio comunale il 10 marzo 2008.

Approvato dalla Sezione degli enti locali il 16 settembre 2008.

¹⁶⁾ Art. adottato dal Consiglio comunale il 28.09.2020, approvato dalla Sezione degli enti locali il 10.12.2020

Allegato A:

elenco normative federali e cantonali applicabili

ALLEGATO A

Principali basi legali nel settore smaltimento rifiuti**Norme federali**

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 (OTR);
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPCchim);
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- Ordinanza sugli imballaggi per bevande del 5 luglio 2000 (OIB);
- Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 (OESA);
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 1.07.1998 (ORSAE).

Norme cantonali

- Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 7 aprile 1975 (LALIA);
- Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 e relativa modifica del 5 febbraio 1996 ed il suo regolamento d'applicazione del 10 settembre 1991;
- Legge d'applicazione dell'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale dell'8 marzo 1995 (LAOERA).
- Regolamento d'applicazione della LaLPAmb del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt);
- Piano di gestione dei rifiuti gennaio 2006 (PGR)